

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 5/2020 sul progetto di decisione dell'autorità di controllo del Lussemburgo relativo all'approvazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3 (RGPD)

Adottato il 29 gennaio 2020

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	Valutazione.....	5
2.1	Analisi generale del CEPD in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento	5
2.2	Elementi principali contenuti nei requisiti per l'accreditamento su cui si incentra la valutazione (articolo 43, paragrafo 2, del RGPD e allegato 1 delle linee guida del CEPD) al fine di un esame coerente di quanto segue:	5
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI	6
2.2.2	REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO	7
2.2.3	REQUISITI PER LE RISORSE	7
2.2.4	REQUISITI DI PROCESSO	7
3	Conclusioni / raccomandazioni	9
4	Osservazioni finali	9

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi da 3 a 8, e l'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'articolo 51, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2016/680 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (in appresso «direttiva sull'applicazione della legge»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 10 e 22 del proprio regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando che:

(1) Il ruolo principale del comitato è assicurare l'applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679 (in appresso «RGPD») in tutto lo Spazio economico europeo. In conformità dell'articolo 64, paragrafo 1, del RGPD, il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo intenda approvare i requisiti per l'accREDITAMENTO di organismi di certificazione ai sensi dell'articolo 43. Il presente parere è quindi finalizzato a stabilire un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti che saranno utilizzati da un'autorità di controllo in materia di protezione dei dati o dall'organismo nazionale di accREDITAMENTO ai fini dell'accREDITAMENTO di un organismo di certificazione. Il RGPD non impone un'unica serie di requisiti per l'accREDITAMENTO, ma promuove la coerenza. Il comitato, nei suoi pareri, si prefigge di raggiungere tale obiettivo, in primo luogo, incoraggiando le autorità di controllo a definire i propri requisiti per l'accREDITAMENTO seguendo la struttura di cui all'allegato delle linee guida del comitato stesso (CEPD) relative all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione e, in secondo luogo, analizzandoli mediante un modello fornito dall'EDPB che consente l'analisi comparativa dei requisiti (sulla base della norma ISO 17065 e delle linee guida del CEPD relative all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione).

(2) Con riferimento all'articolo 43 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano requisiti per l'accREDITAMENTO. Esse applicano nondimeno il meccanismo di coerenza per creare fiducia nel meccanismo di certificazione, in particolare fissando requisiti di livello elevato.

(3) Il fatto che i requisiti per l'accREDITAMENTO siano soggetti al meccanismo di coerenza non significa tuttavia che i requisiti debbano essere identici. Le autorità di controllo competenti godono di un margine di discrezionalità relativamente al contesto nazionale o regionale e dovrebbero tenere conto della legislazione locale di riferimento. Il parere dell'EDPB non si prefigge di definire un'unica serie di

¹ Nel presente parere i riferimenti all'«Unione» sono da intendersi come riferimenti al «SEE».

requisiti a livello di UE, quanto piuttosto di evitare significative incongruenze che possano, ad esempio, intaccare la fiducia nell'indipendenza o nelle competenze degli organismi di certificazione accreditati.

(4) Le «linee guida 4/2018 relative all'accREDITamento degli organismi di certificazione a norma dell'articolo 43 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679)» (in appresso «linee guida») e le «linee guida 1/2018 relative alla certificazione e all'identificazione di criteri di certificazione in conformità degli articoli 42 e 43 del regolamento (UE) 2016/679» serviranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza.

(5) Se uno Stato membro stabilisce che gli organismi di certificazione debbano essere accreditati dall'autorità di controllo, quest'ultima dovrebbe stabilire i requisiti per l'accREDITamento, compresi, tra gli altri, i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 2. Rispetto agli obblighi relativi all'accREDITamento degli organismi di certificazione da parte degli organismi nazionali di accREDITamento, l'articolo 43 fornisce minori dettagli in materia di requisiti per l'accREDITamento nel caso in cui sia l'autorità di controllo a eseguire l'accREDITamento stesso. Al fine di contribuire a un approccio armonizzato all'accREDITamento, i requisiti per l'accREDITamento utilizzati dall'autorità di controllo dovrebbero basarsi sulla norma ISO/IEC 17065 ed essere integrati dai requisiti aggiuntivi stabiliti da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). L'EDPB osserva che l'articolo 43, paragrafo 2, lettere da a) ad e), rispecchia e precisa i requisiti di cui alla norma ISO 17065, contribuendo così alla coerenza ⁽²⁾.

(6) Il parere dell'EDPB è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 3 e 8, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del CEPD, entro otto settimane a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo lussemburghese ha presentato al CEPD il progetto di requisiti per l'accREDITamento ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera a). In seguito alla decisione di considerare il fascicolo completo, il progetto è stato trasmesso il 25 ottobre 2019. L'autorità di controllo lussemburghese accrediterà gli organismi di certificazione preposti a certificare utilizzando i criteri di certificazione in materia di RGPD.
2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, la presidente ha deciso di prorogare il periodo di adozione iniziale di otto settimane di ulteriori sei settimane.

² Punto 39 delle linee guida:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accrREDITationcertificationbodies_annex1_it.pdf

2 VALUTAZIONE

2.1 Analisi generale del CEPD in merito al progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO

Il presente parere intende valutare i requisiti per l'accREDITAMENTO definiti da un'autorità di controllo, in relazione alla norma ISO 17065 o a una serie completa di requisiti, per consentire a un organismo nazionale di accREDITAMENTO o a un'autorità di controllo di accREDITARE, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del RGPD, un organismo di certificazione competente per il rilascio e il rinnovo della certificazione in conformità dell'articolo 42 del RGPD. Ciò lascia impregiudicati i compiti e i poteri dell'autorità di controllo competente. Nel caso specifico il comitato osserva che l'autorità di controllo lussemburghese, ai sensi della legislazione nazionale, è incaricata di effettuare l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione. A tale scopo, essa ha elaborato una serie di requisiti specifici per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione insieme a una serie di criteri di certificazione che devono ancora essere approvati formalmente.

La valutazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO è intesa ad analizzare gli scostamenti (aggiunte o soppressioni) rispetto alle linee guida e, in particolare, all'allegato. Il parere del CEPD è inoltre incentrato su tutti gli aspetti che potrebbero influire su un approccio coerente in tema di accREDITAMENTO degli organismi di certificazione.

Va osservato che le linee guida relative all'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione intendono aiutare le autorità di controllo a definire i propri requisiti per l'accREDITAMENTO. L'allegato delle linee guida di per sé non stabilisce requisiti per l'accREDITAMENTO. I requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione devono pertanto essere definiti dall'autorità di controllo, in modo tale da consentire la loro applicazione pratica e coerente in funzione delle necessità del contesto in cui opera l'autorità di controllo.

Il comitato ha effettuato la propria valutazione conformemente alla struttura prevista nell'allegato 1 delle linee guida. Se il presente parere non si esprime chiaramente su una determinata sezione del progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO dell'autorità di controllo lussemburghese, significa che il comitato non ha alcuna osservazione da fare e non richiede all'autorità di adottare ulteriori misure. Il comitato rileva che l'autorità di controllo lussemburghese ha fornito informazioni utili per la valutazione del progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO. Il parere del comitato prende in esame tuttavia solo il progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO.

Il presente parere non si pronuncia, inoltre, sulle voci presentate dall'autorità di controllo lussemburghese che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 43, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato tuttavia osserva che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD, ove previsto.

2.2 Elementi principali contenuti nei requisiti per l'accREDITAMENTO su cui si incentra la valutazione (articolo 43, paragrafo 2, del RGPD e allegato 1 delle linee guida del CEPD) al fine di un esame coerente di quanto segue:

- a. rispetto di tutti i punti chiave come evidenziato dall'allegato delle linee guida e analisi di qualsiasi scostamento rispetto all'allegato;
- b. indipendenza dell'organismo di certificazione;
- c. conflitti di interessi dell'organismo di certificazione;

- d. competenza dell'organismo di certificazione;
- e. garanzie appropriate per assicurare che i criteri di certificazione in materia di RGPD siano adeguatamente applicati dall'organismo di certificazione;
- f. procedure per il rilascio, il riesame periodico e la revoca delle certificazioni in materia di RGPD; e
- g. gestione trasparente dei reclami relativi a violazioni della certificazione.

3. Tenuto conto che:

- a. l'articolo 43, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di condizioni relative all'accREDITAMENTO che un organismo di certificazione deve soddisfare per essere accREDITATO;
- b. l'articolo 43, paragrafo 3, del RGPD prevede che i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione siano approvati dall'autorit  di controllo competente;
- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD impone che l'autorit  di controllo competente debba definire e pubblicare i requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione e possa decidere di effettuare essa stessa l'accREDITAMENTO degli organismi di certificazione;
- d. l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), del RGPD, stabilisce che il comitato emetta un parere laddove un'autorit  di controllo intenda approvare i requisiti per l'accREDITAMENTO di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;

il comitato   del parere che:

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

- 4. Il comitato rileva che il progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO non   completamente conforme alla struttura di cui all'allegato 1 delle linee guida. A titolo esemplificativo, mancano le sezioni relative all'«ambito di applicazione» e a «termini e definizioni». A tale proposito, il comitato osserva che alcuni termini non sono utilizzati coerentemente nel documento, ad esempio «cliente» e «richiedente». Al fine di evitare confusione, i termini dovrebbero essere allineati, ove possibile, alle definizioni delle linee guida e dell'allegato e utilizzati in maniera coerente. Allo scopo di facilitare la valutazione, il comitato invita quindi l'autorit  di controllo lussemburghese a seguire la struttura dell'allegato 1 [delle linee guida] nel progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO e ad aggiungere le sezioni mancanti.
- 5. Il comitato osserva che in tutto il documento vi sono diversi riferimenti ai requisiti di «questo meccanismo di certificazione» (ad esempio, requisito 4.6.4) o agli organismi di certificazione che sono accREDITATI «ai sensi del (...) meccanismo di certificazione» (ad esempio requisito 2.2.2). Il riferimento al meccanismo di certificazione sembra essere un errore redazionale. Il comitato invita quindi l'autorit  di controllo lussemburghese a riformulare i riferimenti al fine di evidenziare che gli organismi di certificazione sono accREDITATI ai sensi dei requisiti approvati dall'autorit  di controllo.
- 6. Analogamente, il riferimento ai «requisiti fissati in questo meccanismo di certificazione», che compare in tutto il documento (ad esempio requisito 1.1.1.2),   fonte di confusione. Una formulazione pi  appropriata potrebbe essere «i criteri fissati in questo meccanismo di certificazione». Il comitato invita quindi l'autorit  di controllo lussemburghese a chiarire tutti i riferimenti al «meccanismo di certificazione» nel documento.

7. Il comitato osserva che diversi requisiti (ad esempio 3.2.1.1 e 4.1.2) fanno riferimento alle «norme internazionali pertinenti», alla «norma pertinente» o alla «norma specificata». Manca tuttavia una definizione di tali norme e, pertanto, non è chiaro quali siano le norme a cui si fa riferimento. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di chiarire il significato di queste norme, ad esempio nelle sezioni «ambito di applicazione» o «termini e definizioni».

2.2.2 REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO

8. Il comitato osserva che il requisito 1.1.1.1 dell'autorità di controllo lussemburghese fa riferimento a un'altra norma («ISAE 3000») che non è stata valutata dal CEPD. Il comitato raccomanda quindi all'autorità di controllo lussemburghese di chiarire che sui requisiti non possono prevalere norme esterne, quali la norma ISAE 3000.
9. Il comitato osserva che i requisiti di cui al punto 1.6 non comprendono l'obbligo dell'organismo di certificazione di pubblicare e rendere pubbliche e facilmente accessibili tutte le versioni dei criteri approvati e tutte le procedure di certificazione, così come previsto dall'allegato delle linee guida (sezione 4.6). Il comitato rileva che l'autorità di controllo lussemburghese potrebbe essere il proprietario dello schema di certificazione, tuttavia ritiene che sarebbe utile aggiungere un riferimento adeguato per garantire che i criteri siano aggiornati e facilmente accessibili tramite l'organismo stesso di certificazione. A tal proposito, il comitato reputa che, rendendo le informazioni disponibili soltanto su richiesta, come stabilito nel requisito 1.6.1, l'autorità di controllo lussemburghese fissi un requisito più restrittivo rispetto all'allegato, il quale dispone che le informazioni siano rese pubbliche e facilmente accessibili. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo lussemburghese di modificare il requisito al fine di includere l'obbligo dell'organismo di certificazione di rendere pubbliche e facilmente accessibili tutte le versioni dei criteri approvati e tutte le procedure di certificazione, conformemente all'allegato delle linee guida.
10. Il comitato osserva che il requisito 1.2.4 fa riferimento al «processo certificato». Il comitato ritiene che si potrebbe utilizzare una formulazione più precisa, in linea con le linee guida, quale «trattamenti certificati» o «attività certificate». In tal modo si prevede un ambito di applicazione della certificazione più ampio, come disposto dal RGPD. Il comitato invita pertanto l'autorità di controllo lussemburghese a modificare in tal senso il progetto di requisiti.

2.2.3 REQUISITI PER LE RISORSE

11. Il comitato rileva che il requisito 3.1.1.2 sembra ripetitivo e poco chiaro, anche a causa della diversa terminologia ivi utilizzata. Ad esempio, il terzo punto sembra quasi far intendere che il titolare dell'incarico decida in merito all'idoneità basandosi soltanto sul proprio giudizio. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di riformulare il requisito e renderlo più chiaro e maggiormente comprensibile, utilizzando una terminologia coerente.

2.2.4 REQUISITI DI PROCESSO

12. Il comitato osserva che il requisito 4.2.1 fornisce diversi esempi di informazioni necessarie. I primi due esempi forniti dovrebbero tuttavia essere un requisito di per sé, conformemente alla sezione 7.2 dell'allegato 1 delle linee guida. Il comitato invita quindi l'autorità di controllo lussemburghese a modificare la formulazione e a includere gli esempi summenzionati quali requisiti.
13. In riferimento alla sezione 4.4 (valutazione) dei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo lussemburghese, il comitato ritiene che i requisiti per l'accreditamento debbano comprendere l'obbligo dell'organismo di certificazione di garantire l'esistenza di metodi di valutazione e che tali metodi, descritti nel meccanismo di certificazione, siano standardizzati e applicabili in via generale.

Ciò assicurerebbe che metodi di valutazione comparabili siano utilizzati per oggetti di valutazione comparabili. Qualsiasi deroga a tali metodi di valutazione dovrebbe essere motivata dall'organismo di certificazione. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo lussemburghese di modificare il progetto al fine di includere il suddetto obbligo per l'organismo di certificazione.

14. Il comitato rileva, inoltre, che il requisito 4.4.2 afferma che, sebbene l'esternalizzazione non sia consentita, l'organismo di certificazione può ricorrere ad esperti esterni per ambiti specifici. A tal proposito, è importante precisare che l'organismo di certificazione continuerà a essere responsabile del processo decisionale, anche quando si affida a esperti esterni. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo lussemburghese di modificare in tal senso la formulazione di cui al requisito 4.4.2.
15. Il comitato osserva che la sezione 4.7 dei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo lussemburghese («documentazione riguardante la certificazione») non prende in considerazione il requisito nell'allegato relativo alla documentazione del periodo di sorveglianza (sezione 7.9). Il comitato invita quindi l'autorità di controllo lussemburghese a includere il periodo di monitoraggio ai sensi della sezione 7.9 in materia di sorveglianza.
16. Per quanto riguarda la sezione 4.8 («elenco delle attività di trattamento certificate») dei requisiti per l'accreditamento dell'autorità di controllo lussemburghese, il requisito 4.8.1 stabilisce che le informazioni saranno fornite al pubblico «su richiesta». Il comitato ritiene che l'obbligo della trasparenza previsto nella sezione 7.8 dell'allegato 1 sarebbe meglio assolto se le informazioni fossero messe a disposizione proattivamente dall'organismo di certificazione. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo lussemburghese di modificare il progetto per garantire che l'organismo di certificazione renda accessibili al pubblico le informazioni di cui alla sezione 7.8 dell'allegato 1 delle linee guida.
17. Il comitato rileva che la sezione 4.8 reca un'intestazione concernente la sorveglianza ma non contiene alcun requisito. Il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di precisare come sarà effettuato il monitoraggio.
18. Per quanto riguarda cessazione, riduzione, sospensione o revoca della certificazione (sottosezione 4.10), il comitato osserva che non vi è alcun riferimento al fatto che l'organismo di certificazione sia tenuto ad accettare decisioni e prescrizioni dell'autorità di controllo competente che ingiungano di revocare o non rilasciare la certificazione a un cliente (richiedente) se i requisiti per la certificazione non sono o non sono più soddisfatti. Tale obbligo è stabilito nell'articolo 58, paragrafo 2, lettera h), del RGPD e nella sezione 7.11 dell'allegato 1. Il comitato raccomanda pertanto all'autorità di controllo lussemburghese di modificare i requisiti per l'accreditamento specificando le norme che disciplinano la cessazione, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione.
19. Il comitato rileva che la sezione 9 dell'allegato reca intestazioni di carattere generale ma non contiene alcun requisito. Ad esempio, non vi sono elementi nella sezione 9.3.4 sulla sospensione o revoca della certificazione. Si tratta però di elementi importanti che impongono un rinvio alle sezioni pertinenti o la previsione di requisiti aggiuntivi. Il comitato invita l'autorità di controllo lussemburghese a precisare in quali altre sezioni siano rinvenibili i requisiti in questione.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

20. Il progetto di requisiti per l'accreditamento presentato dall'autorità di controllo lussemburghese può condurre a un'applicazione incoerente dell'accreditamento degli organismi di certificazione; occorre quindi introdurre le seguenti modifiche:
21. In generale il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di:
 1. chiarire il significato di «norma» presente in diversi requisiti (ad esempio 3.2.1.1 e 4.1.2). Si potrebbero utilizzare a tal fine le sezioni «ambito di applicazione» o «termini e definizioni».
22. Per quanto riguarda i «requisiti generali in materia di accreditamento», il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di:
 1. chiarire che sui requisiti non possono prevalere norme esterne, quali la norma ISAE 3000;
 2. modificare il requisito di cui al punto 1.6 al fine di includere l'obbligo dell'organismo di certificazione di rendere pubbliche e facilmente accessibili tutte le versioni dei criteri approvati e tutte le procedure di certificazione, conformemente all'allegato delle linee guida.
23. Per quanto riguarda i «requisiti per le risorse», il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di:
 1. riformulare il requisito 3.1.1.2 per renderlo più chiaro e maggiormente comprensibile, utilizzando una terminologia coerente.
24. Per quanto riguarda i «requisiti di processo», il comitato raccomanda all'autorità di controllo lussemburghese di:
 1. modificare la sezione 4.4 del progetto di requisiti per comprendervi l'obbligo dell'organismo di certificazione di garantire l'esistenza di metodi di valutazione e che tali metodi, descritti nel meccanismo di certificazione, siano standardizzati e applicabili in via generale. L'organismo di certificazione dovrebbe motivare qualsiasi deroga ai metodi di valutazione;
 2. modificare la formulazione nel requisito 4.4.2 per precisare che l'organismo di certificazione continuerà a essere responsabile del processo decisionale, anche quando si affida a esperti esterni;
 3. modificare la sezione 4.8 del progetto di requisiti per l'accreditamento per garantire che l'organismo di certificazione renda accessibili al pubblico le informazioni di cui alla sezione 7.8 dell'allegato 1 delle linee guida;
 4. chiarire nella sezione 4.8 come sarà svolto il monitoraggio;
 5. modificare la sottosezione 4.10 per specificare le norme che disciplinano la cessazione, la riduzione, la sospensione o la revoca della certificazione.

4 OSSERVAZIONI FINALI

25. L'autorità di controllo lussemburghese è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.

26. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di elenco. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo invia il progetto di elenco modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)